

Con la sentenza n.24262/2013 la Corte di Cassazione, a proposito di cessione di ramo d'azienda, richiama le disposizioni dell'art. 2112 codice civile, secondo cui per "ramo d'azienda" deve intendersi una "articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". Viene sottolineato che è stato quindi eliminato il requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda "preesistente" al trasferimento ed è stato altresì escluso che il ramo d'azienda debba conservare, a seguito del trasferimento, la propria identità. Quindi, oltre che autonoma ed idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio, l'entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto di uno smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinare tra loro. Ciò, al fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali, celando così un'un'illegittima forma di licenziamento collettivo. Il caso riguardava la cessione del ramo d'azienda "document management" da Telecom Italia a Telepost.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.24262 del 28/10/2013